

C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009

ART.47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA

I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa.

C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009

- La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività.
- Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.

C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009

- Tabella C- Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA
- A s Collaboratore scolastico dei servizi
- A Collaboratore scolastico

C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009

Area A s

- Coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti.
- Svolge attività qualificata di assistenza all'handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.

C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009

Area A

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di collaborazione con i docenti.

C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art 47. (incarichi specifici)

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n.
22786/16 depositata il 30 Maggio 2016

- ha ribadito la condanna penale ad alcune collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare un cambio pannolino ad un'alunna disabile;
- le collaboratrici erano state in un primo momento assolte, quindi condannate dalla Corte di appello, in base all'art. 47 del CCNL dove per l'area A è previsto l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona e all'assistenza di base agli alunni diversamente abili.
- Il reato notificato è quello di “rifiuto d'atti d'ufficio”, e dovranno risarcire i genitori della bambina.

C.C.N.L. 1998-2001

- ART. 36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
- Ai collaboratori scolastici vengono assegnate mansioni a tempo determinato che richiedono particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di handicap,... l'attività di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità;
- Per il personale sopra indicato, al quale è richiesta specificata esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attività danno titolo a compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali valutabili ai fini della mobilità.

C.C.N.L. 1998-2001

Tabella A - A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

1. Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.
2. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di vigilanza sugli alunni, di collaborazione con i docenti.
3. In particolare svolge le seguenti mansioni: - sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; - concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;

C.C.N.L. 1998-2001

4. Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
5. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
6. Può, infine, svolgere:
 - A. attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
 - B. attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonchè ai servizi di mensa;
 - C. assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;

- Ausilio materiale CCNL 1998 CCNL 2006
- Assistenza di base (non specialistica) - CCNL 1998
- Assistenza qualificata- CCNL 1998- aggiuntiva
- Assistenza qualificata- CCNL 2006- ordinaria per As, aggiuntiva per A
- Assistenza specialistica (a carico dei Comuni)

Tabella riassuntiva compiti Comuni- ULSS e scuola (ANCI 2000) Intesa ANCI - MIUR

- Spetta pertanto alla scuola (e non al Comune) l'assistenza di base, poiché è prevista dal C.C.N.L. 1998/2001 del comparto scuola, tab A, A/2 nel profilo "Collaboratore scolastico", in particolare la sorveglianza degli alunni portatori di handicap durante la permanenza a scuola in occasione di momentanea assenza degli insegnanti e l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

Tabella riassuntiva compiti Comuni- ULSS e scuola (ANCI 2000)Intesa ANCI - MIUR

Spetta inoltre alla scuola l'assistenza qualificata, nelle modalità previste dal medesimo contratto di lavoro, che è elencata tra quelle enumerate dopo "Può, infine, svolgere": " l'assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Tabella riassuntiva compiti Comuni- ULSS e scuola (ANCI 2000)Intesa ANCI - MIUR

Gli interventi del Comune saranno quindi solo quelli che si svolgono con personale specializzato, in quanto la normale assistenza di base ai portatori di handicap, ivi compresa quella nelle mense scolastiche e per l'igiene personale, deve essere espletata dal personale Ata che è stato trasferito allo Stato "per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili", (c: 2 art.8, legge 124/99).

Tabella riassuntiva compiti Comuni- ULSS e scuola (ANCI 2000)Intesa ANCI - MIUR

In situazioni di particolare gravità, individuate nella scuola materna statale, elementare, media inferiore, in base alla diagnosi funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale e al Piano Educativo Individualizzato, l'assistenza per l'autonomia è a carico dei Comuni, che la svolgeranno, nel limite delle risorse disponibili, con interventi specialistici espletati con proprio personale o con convenzioni con personale professionale o cooperative.

Linee Guida 2009

Personale ATA e assistenza di base

In merito alle funzioni e al ruolo nel processo di integrazione rappresentato dall'assistenza di base, si rimanda alla nota MIUR Prot.339 del 30/11/2001, ove si indicavano chiaramente finalità dell'assistenza di base, le competenze delle istituzioni scolastiche e delle ASL.

Linee Guida 2009

La responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

Linee Guida 2009

Fermo restando che le mansioni in parola rientrano tra le funzioni aggiuntive per l'attivazione delle quali il Dirigente Scolastico dovrà avviare le procedure previste dalla contrattazione collettiva, si rammenta che il medesimo, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro, utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.

Prot.339 del 30 novembre 2001

- L'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92.

Prot.339 del 30 novembre 2001

- Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato

Prot.339 del 30 novembre 2001

- Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica.
- In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato, è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione. Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con gli alunni con bisogni speciali, nell'ambito, tuttavia, delle competenze che si richiedono a ciascuna figura professionale.

Prot.339 del 30 novembre 2001

- Premesso che la scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l'accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico.

Prot.339 del 30 novembre 2001

- Tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, il CCNL pone l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.
- Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive